Ricerche V

Diritto 🗸

Attività 🗸

Contatti



Q



Home	Chi siamo 🗸	Beni comuni e amministrazione condivisa 🗸
ISCRIVITI ALLA Indirizzo email ³		
Nome		
☐ Ho letto e ac condizioni	cetto termini e	
Conferma		
Cerca		
EVEN	TI	
DIVE	NTA SOC	IO
SOSTIEI A CULT DEI BENI COMUN	TURA •	

Dona a Labsus il tuo 5x Mille

97396250587







Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà 2 days ago

Esiste una #Roma migliore della sua immagine riflessa. Comitati, collettivi, occupazioni, aggregazioni: una #comunità di persone che dà speranza alla più grande metropoli

YouTube



Cosa sono per te i... 2 months ago

72 more

Instagram



Carica di più...

Anche un soggetto non rientrante nell'elenco ministeriale, può ricorrere dinanzi al giudice, se in possesso dei requisiti richiesti

Consiglio di stato e CGA Regione Sicilia • Diritto • Giurisprudenza

CGA Sicilia, 27 settembre 2012, n. 811

Legittimazione attiva e associazioni non riconosciute

di Genny Lucidi • 24 Marzo 2014

L'esplicita legittimazione delle associazioni ambientaliste individuate a livello nazionale o ultraregionale non esclude la legittimazione ad agire in giudizio degli organismi che si costituiscano come articolazione territoriale sempre al fine di tutelare l'ambiente in quel luogo.

Sussidarietà Orizzontale Legittimazione Attiva Piano Paesistico Provincia Di Ragusa

La sentenza

Ricorrono in appello, dinanzi al CGA della Regione Sicilia, l'Associazione Legambiente – Comitato regionale ONLUS, l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali della provincia di Ragusa e l'Associazione nazionale Italia Nostra – ONLUS.

Le parti ricorrenti deducono l'erroneità della sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 2146, del 2011 con la quale l'autorità catanese annullava, per ricorso del Comune di Ragusa, il provvedimento con cui l'Assessorato Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana adottava il **piano paesistico** degli ambiti 15, 16 e 17 della Provincia di Ragusa.

Nello specifico, i soggetti appellanti contestano nel merito la pronuncia impugnata per l'assenza dei presupposti sulla base dei quali il Tribunale argomentava la necessaria assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del piano *de quo*.

Costituitosi in giudizio, l'appellato Comune di Ragusa eccepisce l'infondatezza di tutti e tre gli appelli in esame e, altresì, l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dell'Associazione Legambiente perché ritenuta " mera articolazione territoriale di un'associazione nazionale, quella sìlegittimata ai sensi degli artt. 13 e 18 della l. 8 luglio 1986 n. 349 ".

Sulla legittimazione ad agire

Il Collegio procede con l'argomentazione in diritto, respingendo, *in primis*, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva riscontrata in capo all'Associazione Legambiente – Comitato regionale ONLUS. Sul punto, il Consiglio di giustizia della Regione Sicilia elabora la tesi secondo cui la legittimazione di cui all'art. 13, l. 349/1986, non esclude – di per sé sola – altri tipi di **legittimazione ad agire** in ambito territoriale circoscritto, ancor di più se questa debba essere riconosciuta a favore di meri comitati spontanei che si costituiscano al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità

della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio, oppure di quelle articolazioni territoriali di sodalizi nazionali che svolgano in ambito locale tali compiti. Il Consiglio, dunque, si avvale del titolo per riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente a quelle associazioni locali che, seppur non riconosciute *ex lege*, sono in possesso dei requisiti necessari – e, verificata la documentazione depositata dal Sodalizio appellante, accorda la sua legittimazione ad agire in giudizio.

Piano paesistico - Assoggettabilità a VAS

Sull'oggetto del contendere – ovvero sulla necessità ex lege, o meno (per gli appellanti), di sottoporre a VAS il piano paesistico per cui è causa – il Collegio, con una vasta e complessa disquisitio in merito, ritiene che il piano adottato dall'Assessorato regionale, pur essendo senza dubbio uno strumento di programmazione, non soggiace a VAS, non perché sia fuori dal campo di applicazione della relativa disciplina, ma solo perché esso fissa il parametro di validità e di validazione di tutti i piani e programmi che devono esser sottoposti alla VAS stessa, essendo a loro volta obbligati dalla legge a proporre soluzioni di sviluppo sostenibile a salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale. Cosìdisputando, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia accoglie gli appelli in epigrafe e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente il ricorso di primo grado, proposto dal Comune di Ragusa.

Il commento

La pronuncia in commento, oltre ad offrire un'articolata e importante analisi in merito ad alcuni profili di tipo amministrativistico-ambientale puro, rappresenta una nuova e buona occasione in cui è possibile scorgere quei 'passi in avanti' che la giurisprudenza – da un po' di anni a questa parte – sta tentando di compiere rispetto al tema della legittimazione attiva di quei soggetti ascrivibili all'ambito di applicazione dell'art. 118, 4° comma della Costituzione. Nel caso di specie, il CGA Sicilia non fa riferimento esplicito al principio di sussidiarietà orizzontale, ma sembra pacifica la rintracciabilità di elementi, posti a sostegno della decisione, che si muovono ai sensi della norma costituzionale. Il giudice, infatti, va oltre quella legittimazione processuale ammessa ex lege, e intesa come rigorosamente circoscritta alle sole associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 13 della I. 349/1986 (si veda, per tutti, Cons. St., IV, 16 giugno 2011 n. 3662), e attribuisce la legittimazione ad agire in giudizio ad un soggetto che, pur esorbitando dal regime di cui al medesimo art. 13, rappresenta comunque la longa manus - a livello locale - del relativo sodalizio nazionale riconosciuto per legge, perseguendo cosìla tutela degli stessi interessi diffusi su un territorio più circoscritto. Cosìdecretando, il Collegio amplia lo spettro di quelle 'formazioni sociali' che possono concretamente svolgere attività nell'interesse generale, e lo fa anche in maniera ragionevole. Il giudice siciliano, infatti, si dimostra consapevole dell'impossibilità di estendere siffatta legittimazione 'speciale' sic et simpliciter a qualsiasi soggetto che ne faccia richiesta; piuttosto, passa a verificare la sussistenza di quei requisiti necessari perché un organismo non rientrante nell'apposito elenco ministeriale, possa vedersi riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio: il perseguimento statutario e non occasionale di obiettivi di tutela ambientale e un adeguato grado di rappresentatività e stabilità nell'area ricollegabile alla zona in cui si trova il bene ambientale che si presume leso. Si riconferma dunque, sulla scia di precedenti pronunce giurisprudenziali (Cfr. sul punto già C.d.S.,

sez VI, 7.2.1996, n.182), la presenza di un doppio binario di accertamento della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste; l'uno effettuato dalla legge, l'altro svolto, caso per caso, dal giudice che può decidere – in presenza di specifici requisiti – di prescindere dalla natura giuridica del soggetto.

Cos'altro è, allora, questo che la giurisprudenza sta intraprendendo, se non un percorso che appare orientato sempre più all'autonomia e meno all'identificazione, che guarda piuttosto allo sviluppo democratico e volontario di una società civile e meno ad un'impostazione legislativa spesso troppo rigida e statica? L'art. 118 della Costituzione sembra proprio sancire e rafforzare siffatto orientamento, rendendo attuabile la sua applicazione.

LEGGI ANCHE:

- Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 15 luglio 2013, n. 668
- Tar Lombardia, Brescia, sez I, 28 novembre 2013, n.1028
- Cons. St., sez. V, 17 settembre 2012, n. 4909

ALLEGATI (1):

CGA 201200811 SE

f



in



You may also like



Beni comuni e amministrazione condivisa • Storie e notizie Idee per innovare la partecipazione? Ecco il bando...



Beni comuni e amministrazione condivisa • Storie e notizie L'Italia che si prende cura dell'Italia



Beni comuni e amministrazione condivisa • Storie e notizie LABSUS aderisce a "People. Prima le...



Beni comuni e amministrazione condivisa • Il punto di Labsus I primi 5 anni del Regolamento per i beni comuni: a...



Labsus Papers • Ricerche Community Land Trust e beni comuni



Beni comuni e amministrazione condivisa • Storie e notizie Mercato Animato a Milano: un simbolo del quartiere che...

Commento Nome * Email * Sito web Commento all'articolo

Periodico telematico quindicinale a carattere giuridico-sociologico iscritto al registro della stampa presso il Tribunale di Roma il 05.04.2007 (numero di registrazione: 138/07). © 2018 Editore e proprietario Associazione "LABSUS - Laboratorio per la sussidiarietà" - c/o PMC Consulting, Via dei Prati Fiscali, 215, 00141 Roma - C.F. 97396250587

Privacy policy